I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 30 aprile 2025

Alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Atto di Governo 262 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie

Memoria dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT)

Onorevole Presidente, Onorevoli Commissari,

nella breve memoria che presentiamo, oltre alle valutazioni e proposte semplificative di singoli articoli, vogliamo evidenziare in particolare alcune implementazioni in tema di concordato preventivo biennale, che se inserite nello schema di d.lgs potrebbero meglio supportate e tutelare il contribuente nelle scelte da effettuare rispetto al CPB 2025/2026.

L'articolo 1 mantiene per i contribuenti forfetari l'utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all'allegato n. 2, della legge n. 145 del 2018, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell'elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.

Bene il chiarimento sull'utilizzo dei codici Ateco 2007 norma di buonsenso che ha dato risposta a una serie di quesiti proprio su questa problematica, come anticipato dai nostri relatori nel corso di un webinar sulle implicazioni dei codici Ateco 2025. Approfittiamo di questa occasione di confronto con codesta Onorevole Commissione Finanze per evidenziare che sarebbe importante avere, da parte dell'Agenzia delle Entrate, una indicazione tempestiva ufficiale sull'utilizzo dei codici Ateco nelle prossime dichiarazioni dei redditi, così come è stata fornita per la dichiarazione annuale IVA.

L'articolo 2 rende invece permanente il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Si prende atto di questa volontà, ma pur comprendendo la necessità di tutelare i dati sensibili dei contribuenti, ci si domanda come non sia stato possibile

non aver individuato soluzioni efficaci per la tutela della privacy, senza rinunciare a includere nell'obbligo elettronico tutte le tipologie di fatturazioni. Ciò non comporterebbe disagi alla platea di operatori sanitari in quanto già obbligati a utilizzare la piattaforma fatture elettroniche per quelle ricevute e per quelle emesse quando non riguardino prestazioni sanitarie dirette a persone fisiche (consulenze ad aziende, relazioni, perizie, vendite beni strumentali, ecc.), ma anzi potrebbe eliminare l'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria.

L'articolo 3 demanda a uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici dei dati.

Corretta ed equa questa scelta, in linea con gli obblighi di altre tipologie di erogazione di servizi tramite sistemi automatizzati.

L'articolo 4 modifica i termini per la trasmissione delle Certificazioni Uniche per i redditi da lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

Si prende atto, ma ci si domanda anche quando i dati delle CU dei titolari di partita IVA, eventualmente integrati, eviterebbero l'invio della medesima elencazione di dati permettendo l'eliminazione del relativo modello 770, si auspica che Codesta Ill.ma Commissione faccia propria questa esigenza di semplificazione che da anni perioriamo.

L'articolo 5 stabilisce che il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sia annuale, in luogo di quello semestrale attualmente in essere.

Riteniamo positiva l'indicazione della norma che, ci auguriamo, abbia definitivamente accantonato l'idea di invio mensile di tali dati da noi sempre evidenziata come negativa e gravosa per il contribuente, detto ciò riteniamo che si potrebbe lasciare al contribuente la scelta di invio annuale o semestrale, prevedendo l'invio annuale come alternativo e non sostitutivo di quello semestrale.

L'articolo 6 abroga il concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario lasciando così da quest'anno l'opportunità di aderire ai soli soggetti ISA.

In effetti si elimina così una difficoltà oggettiva del CPB nell'individuare un metodo statisticamente obiettivo per stabilire il reddito target per i soggetti in regime forfetario atteso che il riferimento usato per l'anno 2024 si è rilevato poco confacente alla condizione reale di molti dei contribuenti che applicano detto regime da cui il particolarmente ridotto risultato conseguito in termini di adesione da questi soggetti.

L'articolo 7 introduce un secondo scaglione su cui applicare nuove più elevate aliquote dell'imposta sostitutiva opzionale sulla eventuale frazione eccedente la soglia di 85.000 euro della differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente applicando, il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per i soggetti IRES.

Su questo punto osserviamo che in effetti si potrebbe stabilire per i soggetti Irpef l'applicazione delle aliquote ordinarie da parte di ciascun socio sulla propria quota di reddito extra-soglia, così da evitare nel caso di compagini societarie frammentate il paradossale effetto di calcolare una imposta che dovrebbe comunque complessivamente risultare "di favore" con una aliquota più alta di quella ordinariamente applicabile.

L'articolo 8 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti ISA che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e per talune associazioni e società dagli stessi partecipate.

Su questo punto, pur comprendendo la volontà di limitare i casi di abuso del diritto, riteniamo particolarmente rischioso il legare l'efficacia dell'istituto alla contestuale adesione di una figura comunque "terza" ancorché legata dal vincolo societario, si pensi al tema della tutela della privacy qualora un socio si trovi di fatto costretto dalla norma a dover rendere noti alla intera compagine sociale eventuali suoi problemi di carattere finanziario, concreto ostacolo alla propria adesione al CPB.

L'articolo 9 reca una norma di interpretazione autentica con cui si chiarisce il riferimento ai soli casi di conferimento di azienda o di ramo di essa, ai fini dell'esclusione e della cessazione dal regime di concordato preventivo biennale delle persone giuridiche interessate da operazioni straordinarie.

Accogliamo con favore la formalizzazione della lettura data, sottolineiamo in generale la necessità di porre soluzione per tempo agli aspetti delicati come questo relativi alla corretta interpretazione della norma che non possono giungere a ridosso del termine dell'adempimento od ancor peggio a tempo scaduto, considerando che questo dubbio può aver fatto decidere più di qualche soggetto coinvolto in generiche operazioni di conferimento a non optare per una adesione a rischio.

L'articolo 10 differisce dal 31 luglio al 30 settembre il termine di adesione al concordato preventivo biennale.

Una disposizione essenziale che consentirà al contribuente di valutare con attenzione la norma alla luce anche delle disposizioni dei precedenti articoli e di quanto altro il Governo recepirà delle vostre osservazioni al documento in esame.

Per quanto al complesso della norma, che vogliamo qui sottolineare è stata da noi vista con favore fin dalla sua prima introduzione, in questa sede avremmo voluto accennare a diversi aspetti che potrebbero essere migliorati od anche meglio definiti ma ci limitiamo a segnalarne solo alcuni:

- Si valuti l'opportunità di **concedere al contribuente la facoltà di non applicare l'accordo concordatario sottoscritto qualora si determini il caso di decesso, esclusione, fuoriuscita o recesso di un socio lavoratore in una impresa a ristretta base societaria, di un coadiuvante od anche di un membro della impresa familiare**, condizioni che al loro concretizzarsi, al pari di altre fattispecie, determinano un cambiamento sostanziale della soggettività di questa particolare tipologia di piccole imprese in quanto la proposta prima accettata era riferita ad una struttura economica diversa da quella risultante dopo la perdita del contributo in termini di forza lavoro;

- L'escludere la configurazione del caso di decadenza **qualora si ottemperi al pagamento di quanto eventualmente dovuto per imposte e contributi a seguito della notifica dell'esito dei controlli ex art 36bis riferiti ad una annualità oggetto del concordato**;

- L'escludere il caso di esclusione o cessazione nel caso di **trasformazione da società di capitali a società di persone e/o viceversa in costanza dell'attività svolta**.

Può essere altresì da valutare l'opportunità di collegare **ai periodi di imposta 2024 e successivi collegati dall'istituto del CPB il ravvedimento speciale scaduto lo scorso 31 marzo riaprendone i termini per l'adesione ed estendendolo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023,** sempre limitatamente a coloro che abbiano aderito al concordato. Riteniamo che questa ultima proposta potrà essere utile anche ai fine di "liberare" risorse dell'amministrazione finanziaria che potranno essere rivolte alla azione di recupero del sommerso.

L' art.11 tratta di disposizioni integrative e correttive in materia di contenzioso tributario, di seguito il commento dei commi 1, lettera a) e 2, lettera a.
Da accogliere assolutamente con favore la norma correttiva dell'art. 25-bis comma 5-bis del D.lgs. 546/1992 (e dell'omologo art. 72 del D.lgs.175/2024 Testo unico della giustizia tributaria** in vigore dal 01.01.2026) che prevede che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al "documento analogico detenuto dal difensore", in luogo del documento "originale" precedentemente previsto. Con la nuova formulazione si chiarisce che l'attestazione riguarda la conformità tra la copia informatica e il documento cartaceo effettivamente detenuto dal difensore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia o meno un originale, così superando l'interpretazione decisamente restrittiva e rigida fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in occasione di un incontro organizzato dalla stampa specializzata (Telefisco) il 5 febbraio 2025. Spesso, infatti, i difensori ricevono, trasmessi dal contribuente assistito, soltanto delle semplici fotocopie**

cartacee o scansioni di documenti analogici e non gli originali che non verranno mai posseduti dal difensore, come ad esempio relativamente a fatture, contratti, libri e registri contabili, elenchi, non nativi digitali. Ci si chiede però se sia veramente necessaria l'attestazione di conformità su tutti i documenti non nativi digitali, anche se ricevuti/trasmessi digitalmente tramite canali certificati come la PEC o da pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici fiscali. Si potrebbero, quindi, semplificare questi oneri formali prevedendo delle esclusioni di conformità per alcuni documenti; inoltre potrebbe essere utile prevedere legislativamente la possibilità di rilasciare la conformità da parte del difensore non documento per documento, ma con un unico documento nativo digitale riepilogativo dei documenti analogici che necessitano della dichiarazione di conformità elencandone il nome dei files.

L' art. 14 tratta delle disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e norme di coordinamento.

Commi 1, lettera a) e 2, lettera a)

Da accogliere assolutamente con favore anche la norma correttiva dell'art. 13-bis comma 1, del D.lgs. 472/1997 (e all'omologo art. 15, comma 1, del D.lgs.173/2024 Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali** in vigore dal 01.01.2026) che prevede, tramite norma di interpretazione autentica, la possibilità di ravvedimento parziale, che viene adesso esteso anche alla sanzione ridotta ad un quarto prevista quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto. Si riempie in questo modo un evidente vuoto normativo non giustificabile.**

Commi 1, lettera c) e 2, lettera b)

Le medesime considerazioni di favore vanno spese anche per il riempimento di un altro vuoto normativo, con l'inserimento nell'art. 17-bis del D.lgs. 472/1997 (e nell'omologo art. 20 del D.lgs.173/2024 Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali** in vigore dal 01.01.2026) dell'estensione della possibilità di avvalersi della definizione agevolata con la riduzione della sanzione ad un terzo nei casi di annullamento parziale dell'atto, anche quando lo stesso è divenuto**

definitivo per mancata impugnazione, a condizione che l'istanza di autotutela sia stata presentata nei termini per proporre ricorso.

L' art. 15 prevede modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e norme di coordinamento.

Commi 1 e 2

Nell'ottica di una reale proporzionalità delle sanzioni finalmente, sdoganata anche nel nostro Paese con la riforma fiscale e più volte richiesta in passato anche dall'Istituto Nazionale Tributaristi negli interventi e nelle memorie presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato richiamandosi agli obblighi stabiliti dall'Unione europea, è senz'altro corretta l'introduzione di minimi edittali oggi inesistenti nel caso di omessa o tardiva richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

Nel ringraziare dell'attenzione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza in merito e porgiamo cordiali saluti.

Riccardo Alemanno Presidente nazionale
Giuseppe Zambon Vicepresidente nazionale
Salvatore Cuomo Consigliere nazionale